

Congrui  della manodopera negli appalti pubblici: RUP OBBLIGATI a verificare prima dello stato finale

15 Luglio 2024

Il decreto legge n. 19/2024, n. 60/2024, recante “*disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” modificato dalla legge n. 95/2024, di conversione, ha introdotto in capo al responsabile del progetto l’obbligo di verificare la congruit  dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.

In merito, si segnala che, con la recente conversione in legge del D.L. Coesione, pubblicato in GU n. 157 del 6 luglio 2024, all’articolo 28 si introducono regole pi  severe sui controlli in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso con particolare riferimento ai cantieri pubblici.

Infatti, per i lavori pubblici, l’obbligo di verificare la congruit  della manodopera rispetto all’importo dell’appalto, prima di procedere al saldo finale dei lavori, vige **per qualsiasi importo**, senza pi  la soglia minima dei 150.000 euro inizialmente ipotizzata.

La disposizione citata ha confermato le norme che prevedono sanzioni, anche da parte di ANAC, per il responsabile del progetto, qualora proceda all’erogazione del SAL finale in assenza di esito positivo della verifica della congruit  o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’appaltatore.

Si sottolinea che, con riferimento ai **lavori privati**, viene introdotta la novit  per cui il controllo debba essere eseguito dal direttore dei lavori, qualora nominato; in mancanza di nomina del direttore dei lavori l’onere della verifica ricade sul committente medesimo.

Per gli appalti privati la soglia minima di applicabilit  degli obblighi di verifica della congruit  si abbassa da 500.000 a **70.000 euro**. In tale contesto, il versamento del saldo finale da parte del committente viene ora subordinato all’acquisizione da parte del direttore dei lavori, se nominato, o del committente stesso, dell’attestazione di congruit . La mancata verifica comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, qualora

questo non sia stato nominato, a carico del committente.